Penale Sent. Sez. 5 Num. 9789 Anno 2021

**Presidente: PALLA STEFANO** 

Relatore: MICHELI PAOLO Data Udienza: 03/12/2020

# **SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di Ilawe Joel, nato in Nigeria il 02/01/1982

avverso la sentenza emessa il 19/09/2019 dalla Corte di assise di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di Joel Ilawe ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 06/11/2017, dalla Corte di assise di Viterbo, nei confronti del suo assistito.

La declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di omicidio preterintenzionale: secondo l'assunto accusatorio, egli avrebbe cagionato la morte di Benedetto Giovannoni ponendo in essere atti volti a procurargli lesioni (sferrandogli un colpo al volto, poi lanciandogli contro un bastone senza toccarlo, infine attingendolo con uno schiaffo tra il collo e la nuca). La vittima, già affetta da "cardiopatia ischemica con coronariosclerosi occludente", come poi accertato da un consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, era deceduta durante il trasporto in ospedale, a seguito di una crisi cardiorespiratoria verificatasi nell'immediatezza dei fatti. Secondo la Corte territoriale, doveva ritenersi appurata la condotta aggressiva che l'imputato, avventore di un bar, aveva realizzato nei confronti di chi aveva cercato di contenerne le intemperanze (in primis, il suddetto Giovannoni): perciò, «sebbene [...] il quadro patologico da cui era affetta la vittima potesse autonomamente predisporre a morte improvvisa a causa del verificarsi di un evento ischemico con scompenso cardiaco acuto, tuttavia [...] le risultanze emerse dall'esame autoptico e dalle successive indagini istologiche consentono di ritenere verosimile che il decesso sia stato determinato da un evento ischemico secondario ad una occlusione coronarica acuta, non essendovi evidenze scientifiche che in quella circostanza, in assenza di detto fattore stressante, sussistessero condizioni tali da far insorgere spontaneamente la patologia acuta che ha condotto al decesso».

# La difesa lamenta:

- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 584 cod. pen.

Il consulente del P.M. aveva escluso con certezza che il decesso del Giovannoni fosse direttamente riconducibile a lesività traumatiche conseguenti alla condotta dell'imputato, ritenendo invece che lo *stress* causato all'uomo dal diverbio precedente potesse avere avuto rilevanza concausale. Non di meno, è pacifico che all'esito degli atti realizzati dall'Ilawe la persona offesa non cadde in terra, non perse conoscenza né palesò problemi di salute, tanto che i Carabinieri intervenuti lo esortarono a recarsi autonomamente in caserma al fine di sporgere l'eventuale denuncia: di lì a poco, quando era ormai solo, si sentì male.

Nel contesto descritto, il c.t. si era limitato ad affermare che - ammesso il verificarsi del colpo subito dal Giovannoni, del quale non erano residuati segni - da lì si era innescato il meccanismo che aveva portato alla morte

A)

di quest'ultimo: tuttavia, secondo la difesa, «bisogna porre l'attenzione sul fatto che lo stato di agitazione è la conseguenza della partecipazione alla lite, e non della percossa (questa soltanto penalmente rilevante, anche ai fini della configurabilità del delitto de quo)».

Ne deriva che, potendo l'esito letale prodursi facilmente, in un soggetto che soffriva delle patologie riscontrate sulla persona del Giovannoni, l'ipotesi che la crisi cardiovascolare derivò dalla percossa è da un lato insostenibile (in quanto, a tutto voler concedere, fu provocata dalla lite) e dall'altro non adeguatamente dimostrata (visto che l'impossibilità di individuare altre cause immediate della crisi, in ragione dello stato di salute della vittima, non poteva essere sufficiente ad escluderle in radice) carenze motivazionali della sentenza impugnata

Le stesse argomentazioni vengono ribadite anche al fine di censurare il percorso argomentativo della decisione adottata dalla Corte territoriale: non è infatti vero, come invece sembrano affermare i giudici di merito, che secondo il consulente la percossa subita dal Giovannoni si inserì nel percorso causale da cui derivò la morte dell'uomo. Il c.t., non potendo correttamente prescindere dal dato circostanziale, aveva ricordato il diverbio quale fattore di *stress*: ma, nel contempo, aveva diffusamente illustrato il quadro patologico del defunto, che poteva *ex se* predisporre ad eventi di morte improvvisa. In definitiva, lo stesso assunto che vi fu nesso causale tra la condotta dell'Ilawe e il decesso del Giovannoni non appare rispettoso del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

2. Le parti, in vista dell'odierna udienza, sono state ritualmente invitate a formulare le proprie conclusioni per atto scritto, in ragione delle speciali disposizioni normative correlate alla pandemia da Covid-19.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che l'analisi della motivazione della sentenza di primo grado consente di superare alcune lacune della decisione impugnata: ciò in quanto la Corte di assise di Viterbo aveva esposto più chiaramente «la dimostrazione della dipendenza dello stress emotivo dalla lite intercorsa e la conseguente dipendenza mediata dell'evento miocardico acuto dalle "percosse" ricevute dalla vittima, da cui la riconducibilità concausale tra la lite intercorsa nel bar, il gesto dell'imputato (schiaffo e successivo lancio di un bastone che non attinge nessuno dei presenti) ed il successivo e/o quasi concomitante episodio cardiaco acuto, che - in soggetto già affetto da grave patologia cardiaca, con rischio di episodio analogo in qualsiasi momento secondo lo stesso c.t. del P.M. - ha portato alla morte. Ciò consente di superare il ragionevole dubbio sul nesso causale espresso in

ricorso, pur dovendosi concordare che lo stato di agitazione non è di per sé lesione, ma lo erano le percosse subite, che quello stato hanno provocato».

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Si legge nel ricorso in esame che «il legislatore, quando ha previsto la fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen. non voleva certamente punire una qualsiasi condotta umana in grado di provocare stress psico-fisico, choc, sforzo fisico violento, ovvero emozione intensa che, in concomitanza con altre cause, possa provocare il decesso di un uomo. L'offesa verbale di una persona, uno sforzo durante il gioco o lo sport, ovvero durante l'amplesso, l'avvenuta conoscenza del tradimento del partner, sono tutte condotte che, nelle condizioni che ci impegnano, avrebbero provocato la morte. Perfino una notizia lieta che avesse provocato una forte emozione avrebbe condotto al medesimo evento. L'ordinamento, tuttavia, incrimina solo chi con atti diretti a ledere o percuotere cagiona la morte di un uomo [...]. Vietata è la condotta diretta a ledere o percuotere, non qualsiasi condotta idonea a provocare un forte stato di agitazione. Le condotte incriminate sono, ad esempio, quella della presa al collo che provoca l'occlusione delle vie respiratorie, del pestaggio cui consegue l'infarto, della caduta a terra in seguito ad uno schiaffo, della spinta che provoca un evento lesivo, del borseggio con caduta della vittima che oppone resistenza o di colui che, inseguito da aggressori urlanti, precipita da un parapetto che scavalca nella fuga [...]. Nel caso concreto non vi è alcuna prova, né evidenza scientifica, che a provocare il forte stato di agitazione sia stata la lieve percossa subita, piuttosto che la partecipazione alla lite [...]. Del tutto probabilmente [...], se Giovannoni non avesse ricevuto la percossa sarebbe morto egualmente per lo stato di agitazione derivante dalla sua presenza in occasione della lite».

I rilievi della difesa, tuttavia, sembrano costante muovere dal presupposto che l'Ilawe avrebbe partecipato al diverbio solo con un isolato gesto connotato da violenza fisica, come se il prodursi e lo sviluppo della lite fossero stati del tutto indipendenti dalle modalità della condotta dell'imputato. Le cose, stando alla convergente lettura della dinamica dei fatti offerta da entrambe le pronunce di merito, non stanno così, perché di atti diretti a ledere o percuotere il Giovannoni se ne registrarono ben tre: un pugno od uno schiaffo, subito dopo che la vittima lo aveva invitato - su sollecitazione della barista - a non creare disturbo; il gesto di scagliargli contro un bastone, dopo che il Giovannoni lo aveva condotto fuori dal locale (bastone che non era andato a segno, colpendo la

porta del bar); un'ultima manata che, indirizzata verso il nipote della persona offesa sopraggiunto *in loco*, aveva nuovamente colpito sul collo il Giovannoni, sia pure di striscio.

Ergo, un conto è l'agitazione che si produca in chi si trovi protagonista di un alterco verbale, cagionato dalle intemperanze verbali di un altro e con quest'ultimo limitatosi ad allungare le mani una sola volta; altra cosa è subire, in quel contesto, ripetute aggressioni fisiche, certamente idonee a cagionare ed amplificare lo stato di stress. Inoltre, è certamente vero e può darsi per assodato che il Giovannoni ben avrebbe potuto trovare una morte improvvisa, date le sue precarie condizioni di salute, quale conseguenza di ulteriori e del tutto diversi fattori stressogeni: ma non è in discussione che, nella fattispecie concreta, non ve ne sia traccia, ed è parimenti stata sottolineata dai giudici di merito la contestualità o quasi immediatezza del malore lamentato dalla vittima rispetto al comportamento violento dell'Ilawe, non arrestatosi neppure al cospetto delle forze dell'ordine.

L'imputato, in definitiva, cercò a più riprese di attentare all'incolumità fisica del Giovannoni; e, come correttamente osservato dal P.g. in sede nel rassegnare le proprie conclusioni per atto scritto, «l'omicidio preterintenzionale richiede che l'autore della aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere e ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza la necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente» (Cass., Sez. I, n. 1008/1987 del 03/10/1986, Smorgon, Rv 174956).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

# P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/12/2020.

Il Consigliere estensore

:eNw

Il Presidente

Stefano Pal

OFRA